

**Concorrenza (diritto civile) - sleale - atti di concorrenza - diffusione di notizie e apprezzamenti idonei a discreditarne i prodotti altrui – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18691 del 22/09/2015**

Apprezzeramenti denigratori rivolti a persone determinate - Concorrenza sleale per denigrazione- Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18691 del 22/09/2015

Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi (nella specie, si era accusato il concorrente di essere mafioso e di essere stato arrestato per aver sottratto denaro alla propria società) ed anche la potenzialità espansiva della comunicazione per la scelta dei destinatari (nella specie, alcuni dipendenti del concorrente denigrato).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18691 del 22/09/2015